

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CONTRATTO

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n. 20019
in data 4 DIC. 2010

11227

Che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta Angelo PODESTA' S.r.l. (Codice fiscale 02739230106) con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 63 per l'ammodernamento tecnologico delle termocamere MATIS in dotazione alle Unità navali della M.M., con sostituzione dei componenti obsoleti per l'importo complessivo di € 1.174.800,00



(unmilionecentosettantaquattromilaottocento/00).

L'anno duemiladieci il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE in



Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588), innanzi a me, dott.ssa Felicia GRECI, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

ANGELO PODESTA' S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22.01.2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 7.4.2009 e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

il Sig. Piero MANTERO nato a Genova il 20/04/1976, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta Angelo PODESTA'S.r.l. con sede legale in Genova, Via Scarsellini Angelo, n°63 (codice fiscale n° 02739230106) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Genova in data 22/09/2010 e dalla Procura Speciale n.55926 di Rep. in data 20/12/2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 72 in data 25.5.2010 è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta per l'ammodernamento tecnologico delle termocamere MATIS con sostituzione delle componenti obsolete in data 11.6.2010;
- la Ditta ha presentato offerta in data 29.6.2010 ricevuta in data 14.9.2010;
- una Commissione di NAVARM con Verbale di analisi tecnico-economica n. 50 in data 7.10.2010 ha ritenuto giusto e congruo, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente impresa, il prezzo complessivo di € 1.174.800,00 (unmilione centosettantaquattromilaottocento/00):
- tale prezzo è stato sottoposto all'accettazione della Ditta in data 8.10.2010;
- la Ditta ha accettato tale prezzo in data 13.10.2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. IVA. 02739230106



dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n. 200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G..S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1 Le prestazioni hanno per oggetto l'ammodernamento tecnologico delle termocamere MATIS con sostituzione delle componenti obsolete.

3.2 Il contratto si suddivide in:

Lotto n.1: Attività di ammodernamento di n.10 camere termiche tipo Matis, mod. Long Range con trasformazione nel mod. Extended Range.

I componenti necessari per effettuare l'ammodernamento delle camere termiche sono indicati in allegato "A" al presente contratto.

Non è prevista la codificazione dei componenti in quanto trattasi di articoli in corso di codificazione a fronte del contratto n.19951 di rep. del 30.3.2010.

Lotto n.2: Attività di revisione a zero ore di
n.5 camere termiche tipo Matis, mod. Hand Held ed
eliminazione obsolescenze.

Lotto n.3: Attività di revisione a zero ore di
n.3 camere termiche tipo Matis, mod. Man Portable
ed eliminazione obsolescenze.

3.3 Le prestazioni dovranno corrispondere alle
prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice
Tecnica che, sottoscritta dai contraenti,
costituisce parte integrante del presente
contratto, al quale si allega.

3.4 In relazione alla fornitura delle prestazioni,
oggetto dei lotti n.1, n.2 e n.3 presente
contratto, la cui effettuazione sarà eseguita
presso gli stabilimenti della ditta, valutata
l'assenza di interferenze, e la conseguente
assenza dei costi connessi, le parti ritengono di
non dover procedere alla elaborazione del DUVRI,
documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza, e di non dovere indicare le misure
da adottare per eliminare tali rischi.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura ammonta a €
1.174.800,00 (unmilione centosettantaquattro-
milaottocento/00), di cui € 1.500,00

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

(millecinquecento) per i costi inerenti la
sicurezza del lavoro connessi alla fornitura,
ripartito come di seguito esposto:

Lotto n.1: € 776.262,00

(settecentosettantaseimiladuecentosessantadue/00);

Lotto n.2: € 174.930,00

(centosettantaquattromilanovecentotrenta/00);

Lotto n.3: € 223.608,00

(duecentoventitremilaseicentootto/00).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria n° D11800003019 di € 58.740,00 (cinquantottomilasettecentoquaranta/00), pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale, rilasciata dalla Arca Assicurazioni S.p.A. sede di Milano Via G.B. Pirelli in data 20/12/2010 che si allega al presente contratto, poiché la Ditta è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI EN ISO" come previsto dagli articoli 75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/2006.

Il deposito cauzionale relativo ai lotti n.1, n.2 e n.3 sarà svincolato lotto per lotto dopo il relativo collaudo, riconsegna delle camere termiche ed accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

Le prestazioni di cui all'Articolo 3 del presente



ANGELO PODESTA S.r.l.
Via Scarsellini, 65-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

contratto saranno presentate al collaudo entro i termini e con le modalità di seguito indicati.

7.1 Lotto n. 1

Successivamente all'approvazione del presente contratto l'A.D. comunicherà la data di messa a disposizione della Ditta, presso gli Enti che saranno indicati nella comunicazione stessa, delle n.10 camere termiche LR, da ammodernare.

La ditta dovrà ritirare a sua cura e spese le camere termiche. La consegna dovrà risultare da appositi verbali redatti dagli Enti presso i quali è avvenuta la consegna stessa e che dovranno essere trasmessi a UTNAV Genova e per conoscenza a Navarm 9^a e 14^a Divisione (Liquidazioni).

La ditta dovrà presentare le camere termiche ammodernate al collaudo in ditta entro 180 (centoottanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione delle camere stesse.

Il collaudo comprenderà prove presso gli stabilimenti della ditta, presso Enti Tecnici della M.M.I. e a bordo di UU.NN. designate secondo quanto prescritto nell'A.T. allegata.

In caso di rifiuto al collaudo, la ditta dovrà ripresentare le camere termiche al nuovo collaudo entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla

data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, le camere termiche dovranno essere riconsegnate, a cura e spesa della Ditta, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione.

7.2 Lotto n. 2

Successivamente alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge l'A.D. comunicherà la data di messa a disposizione della Ditta, presso gli Enti che saranno indicati nella comunicazione stessa, delle n.5 camere termiche HandHeld da revisionare.

La ditta dovrà ritirare a sua cura e spese le camere termiche. La consegna dovrà risultare da appositi verbali redatti dagli Enti presso i quali è avvenuta la consegna stessa. Tali verbali dovranno essere trasmessi a UTNAV Genova e per conoscenza a Navarm 9^a e 14^a Divisione (Liquidazioni).

La ditta ultimate le attività di revisione e di

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Starsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

eliminazione delle obsolescenze, dovrà presentare al collaudo, presso i propri stabilimenti, le camere termiche entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione delle camere stesse.

Il collaudo comprenderà prove presso gli stabilimenti della ditta e a bordo di UU.NN. designate secondo quanto prescritto nell'A.T. allegata.

In caso di rifiuto al collaudo, la ditta, dovrà ripresentare le camere termiche al nuovo collaudo entro 70 (settanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, le camere termiche dovranno essere riconsegnate, a cura e spesa della Ditta, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione.

7.3 Lotto n. 3

Successivamente alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge l'A.D.

comunicherà la data di messa a disposizione della Ditta, presso presso gli Enti che saranno indicati nella comunicazione stessa, delle n.3 camere termiche Man Portable da revisionare.

La ditta dovrà ritirare a sua cura e spese le camere termiche. La consegna dovrà risultare da appositi verbali redatti dagli Enti presso i quali è avvenuta la consegna stessa. Tali verbali dovranno essere trasmessi a UTNAV Genova e per conoscenza a Navarm 9^a e 14^a Divisione (Liquidazioni).

La ditta ultimare le attività di revisione e di eliminazione delle obsolescenze, dovrà presentare al collaudo, presso i propri stabilimenti, le camere termiche entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione delle camere stesse.

Il collaudo comprenderà prove presso gli stabilimenti della ditta e a bordo di UU.NN. designate secondo quanto prescritto nell'A.T. allegata.

In caso di rifiuto al collaudo, la ditta dovrà ripresentare le camere termiche al nuovo collaudo definitivo entro 70 (settanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della notifica



ANGELO PODESTA S.r.l.
Via Scarsellini, 43-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, le camere termiche dovranno essere riconsegnate, a cura e spesa della Ditta, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione.

7.4 I collaudi e l'accettazione di ciascuno dei lotti del presente contratto saranno effettuati da una Commissione di collaudo, di seguito denominata "Commissione".

La Commissione della Marina Militare sopra citata sarà nominata secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente Articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica di cui al precedente Articolo 2.

La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, compreso il trasporto da/per la Ditta e gli Enti/Comandi dell'A.D. designati per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Appendice Tecnica .

7.5 All'atto del ritiro dei materiali la Ditta dovrà consegnare, agli Enti presso i quali

avverrà la consegna stessa, la seguente documentazione:

a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore della M.M. effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.

b) idonea polizza di assicurazione contratta a favore della M.M., per il valore che sarà indicato dall'Ente stesso, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 n.449.

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Sgarbellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106



7.6 La comunicazione della Ditta relativa all'approntamento al collaudo di ciascuno dei lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali e le attività, oggetto della fornitura, rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'ALLEGATO TECNICO, Articolo n.2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ALLEGATO TECNICO Articolo n.3, oltre alla dichiarazione che non sono presenti materiali MCA.

In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida:

7.7 In caso di rifiuto al collaudo ciascun lotto di fornitura non potrà essere ripresentato che una sola volta.

7.8 I collaudi saranno effettuati secondo le "Procedure di Collaudo", che la Ditta dovrà

presentare a UTNAV GENOVA per approvazione almeno 60 giorni solari prima dalla data prevista di presentazione al collaudo di ciascuno dei predetti lotti.

Ove il termine di 60 giorni solari, relativo alla presentazione delle "Procedure di Collaudo" non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo dei lotti cui si riferiscono sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo a quello di presentazione. In caso di rifiuto all'approvazione delle "Procedure di collaudo", le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni e ai materiali oggetto dei lotti, cui le "Procedure di collaudo" si riferiscono.

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nelle "Procedure di collaudo" approvate, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106



7.9 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

8.2 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'onori di cui al precedente

articolo 1.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa Navarm 9^a Divisione che deciderà in merito. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'A.D..

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche agli apparati saranno invece trattate secondo quanto previsto dalla circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellino, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, tramite l'ente/enti competenti che esprimeranno il proprio parere, al CSSN La Spezia per approvazione.

9.4. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (Sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo e dovrà contenere le informazioni necessarie circa la possibilità di impiego/refitting dei componenti installati sugli impianti in servizio nella M.M.I. da sostituire. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della ditta senza che ciò debba comportare onere per l'A.D..

9.5. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificino ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno

spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n. 200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

a) comunicare al Ministero della Difesa - Navarm - 14[^] Divisione (Liquidazioni) - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n. 200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - Navarm - 14[^] Divisione (Liquidazioni), prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL




ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 65-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi per la fornitura, oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è UTNAV GENOVA; esso deve segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 9^a Divisione di NAVARM, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione di Navarm (Liquidazioni) e, per conoscenza, alla 9^a Divisione.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a UTNAV GENOVA il piano di controllo di qualità (di cui all'Allegato Tecnico al presente contratto), ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso negli stabilimenti della Ditta, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro



ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da UTNAV GENOVA, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione

alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^a Divisione-Liquidazioni);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Starsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 14^a Divisione (Liquidazioni) - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, verbale di riconsegna e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla 14^a Divisione (Liquidazioni) e, per conoscenza, alla 9^a Divisione.

18.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotti n. 1, n. 2 e n.3

1^a rata: 90% dell'importo di ciascun lotto dopo il relativo collaudo, con esito favorevole, riconsegna delle camere termiche e accettazione.

2^a rata: 10% dell'importo di ciascun lotto allo scadere del relativo periodo di garanzia.

Il pagamento della seconda rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito del relativo Verbale di fine garanzia.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione (Liquidazioni) di Navarm, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti ai paragrafi n.7.2, n.7.3 e n.7.4 del precedente articolo 7, saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo.

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Scarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.5 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione (Contenzioso), per il tramite di

UTNAV GENOVA il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n.367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito, sul conto corrente bancario dedicato intestato al nome della Ditta stessa presso la Banca Unicredito Codice IBAN IT27W0322601400000030053828, e le persone delegate ad operare su di esso saranno i sigg. Paolo PODESTA' codice fiscale PDSPLA63A04D969M e Debora FIRATO codice fiscale FRTDBR71M63D969I.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive

ANGELO PODESTA' S.r.l.
Via Sarsellini, 63-65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle prestazioni di cui ai lotti n.1, n.2 e n.3 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tali periodi la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che, per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra

causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese sostenute.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di smontaggio, spedizione e rimontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.


Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che

ANGELO PODESTÀ S.r.l.

Via Scarsellini, 63/65

16149 GENOVA

Part. I.V.A. 02739230106



risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opererà una ritenuta fino al 20% dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata alla Ditta solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro avrà dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D.

18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

La fornitura oggetto del presente contratto, in quanto riferita a beni destinati a bordo di Unità Navali non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e

ANGELO PODESTÀ S.r.l.
Via Sarsellini, 63/65
16149 GENOVA
Part. I.V.A. 02739230106

successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale in Via Scarsellini Angelo, 63.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n.200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti

contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 33, e fogli n° di 9 cui si compone fin qui.

p. LA DITTA



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C. la Ditta dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:


Art. 5 - Clausola di salvaguardia,

Art. 18 - Pagamenti.

P. LA DITTA



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE

